




Avv. Francesco Ferrari
Viale Libertà n. 11 - 20900 Monza
Tel. 039.5964357 - telefax 039.23.29.860
Via Turati n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02.5402041 - telefax 02.54020454
PEC: francesco.ferrari@monza.pecavvocati.it


Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA – Sede di MILANO – Sezione V
in relazione al ricorso n. 289/2024 Reg. Ric.
MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

nell'interesse di









tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso principale, dall'avv. Francesco Ferrari (Cod. Fiscale FRRFNC70T24F205A) del foro di Monza e in virtù della stessa elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto difensore in (20121) Milano, alla Via Turati n. 8 (il nominato procuratore, ai sensi di cui all'art. 136 c.p.a., indica per le comunicazioni il numero di fax: 039.2329860 ed il seguente indirizzo PEC: francesco.ferrari@monza.pecavvocati.it)

- ricorrenti -

contro

ISTITUTO COMPRENSIVO DON RINALDO BERETTA (Cod. fiscale 83007620152), corrente in (20833) Giussano fraz. Paina alla Via Manzoni n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Codice Fiscale 80185250588), corrente in (00153) Roma (RM) al Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- Amministrazioni resistenti -

e nei confronti



- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

- della Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66 assunta nella seduta del 22 novembre 2023 e pubblicata in data 4 dicembre 2023 per quindici giorni consecutivi con la quale è stata decisa l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado (doc. 1), acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- ove e per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Collegio dei Docenti del 31/10/2023, acquisita in data 17/1/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti

nonché dei seguenti ulteriori atti:

- del Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 nella parte in cui delibera l'approvazione del testo del verbale della seduta del 22 novembre 2023 (Delibera n. 70 del 18 dicembre 2023) nonché nella parte in cui delibera

l'adozione del PTOF per l'a.s.2023/24 (Delibera n. 71 del 18 dicembre 2023), documentazione acquisita in data 22/02/2024 (doc. 18) a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 (doc. 6) e successiva comunicazione di sollecito in data 21/02/2024 (doc. 19);

- del Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, di contenuto ad oggi ancora non noto, nonostante l'istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e le successive comunicazioni trasmesse dall'Istituto in data 17/01/2024 con nota Prot. 000212/U (cfr., doc. 7) e in data 22/02/2024 con nota Prot. 000800U del 22/02/2024 (cfr., doc. 18) oltre che la comunicazione di sollecito in data 21/02/2024 (cfr., doc. 19).

FATTO E DIRITTO

1.1 Si richiama in questa sede tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo in epigrafe indicato per il quale è già stata fissata la Camera di Consiglio del 7 marzo p.v., rammentando come gli odierni ricorrenti siano tutti genitori di alunni frequentanti le classi della sezione [REDACTED] a tempo ordinario del plesso di scuola primaria della [REDACTED] nonché di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, essendo entrambe le sedi scolastiche aggregate, unitamente ai plessi di scuola primaria delle [REDACTED], a costituire l'Istituto comprensivo statale "don Rinaldo Beretta" di Giussano, con sede nella frazione di Paina, odierno resistente.

1.2 Con il ricorso principale è stata impugnata la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 66/2023 con la quale è stata decisa, in assenza della benché minima motivazione (neanche *per relationem*) l'adozione della c.d. "settimana corta" a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025 per tutte le classi del tempo normale della scuola primaria nonché per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado modificando l'organizzazione dell'orario scolastico che, fino a tutto il corrente anno scolastico 2023/2024, era articolata come risulta anche dalla Circolare n. 7 del 6 settembre 2023 (cfr., doc. 3) come segue: "(...)

3. Orario delle lezioni

PLESSO DI PAINA: tempo normale: 8.30–13.00, dal lunedì al sabato compreso

tempo pieno: 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì

L'orario della mensa sarà alle 12.30 per tutte le classi a tempo pieno

PLESSO DI BIRONE:

tempo pieno: 8.20 – 16.20 dal lunedì al venerdì

L'orario della mensa sarà dalle 12.20 alle 14.20: 12.20 (primo turno), 13.20 (secondo turno).

PLESSO DI ROBBLANO:

tempo pieno: 8.20 – 16.20 dal lunedì al venerdì

Per le classi prime: 8.25 – 16.25.

L'orario della mensa sarà dalle 12.20 alle 14.20: 12.20 (primo turno), 13.20 (secondo turno).

(...)"

1.3 Avverso tale Deliberazione sono state formulate numerose ed articolate censure in punto violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 10 DPR 297/1994) ed eccesso di potere (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio del legittimo affidamento) sia per (i) l'assenza completa ed integrale di motivazione dell'atto gravato sia per (ii) la carenza di istruttoria sia per (iii) la violazione del principio del legittimo affidamento oltre che per (iv) la mancata modifica e/o aggiornamento del PTOF nonché per (v) la violazione del principio democratico nel rapporto scuola – famiglia.

1.4 Nel ricorso si dà atto che in data 22/12/2023 è stata formulata un'istanza di accesso agli atti (doc. 6) e che con nota Prot. 0000212/U del 17/01/2024 (doc. 7) è stato dato riscontro (seppur parziale) alla predetta istanza tanto che, in attesa della sua completa evasione, è stata formulata, nel corpo del ricorso principale proposto, apposita istanza istruttoria come testualmente qui formulata: *"(...) Si chiede, inoltre, di disporsi l'esibizione e produzione della copia integrale del verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 e del Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 oggetto dell'istanza di accesso del 22/12/2023 (cfr., doc. 6).*

In relazione a tali documenti, nonostante l'Istituto resistente abbia, con la nota Prot. 000212/U del 17/01/2024 (cfr., doc. 7), affermato che "(...) in merito al verbale del Collegio dei

Docenti del 05/12/2023 ed al verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023, ci si riserva di inviarli non appena saranno disponibili in quanto non ancora approvati dai competenti organi deliberanti”, nulla è stato ad oggi trasmesso.

Si noti che, mentre nulla si è rinvenuto sul sito web dell'Istituto in merito al Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, risulta, invece, che il Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 (nella sua versione con “omissis”) è stato pubblicato (doc. 17).”

1.5 A seguito di apposita comunicazione di sollecito trasmessa in data 21/02/2024 (doc. 19) al fine di ottenere la documentazione non ancora trasmessa dall'Istituto resistente, quest'ultimo, con nota Prot. 000800U del 22/02/2024 (doc. 18): *“In riscontro all'istanza di accesso documentale ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, pervenuta a mezzo PEC in data 22/12/2023 a questo Istituto, assunta al prot. 6405/E del 22/12/2023, ad integrazione di quanto già inoltrato in data 17/01/2024 prot. 212/U (e quindi senza alcun cenno al sollecito sopra evidenziato, n.d.r.) con la presente si trasmette lo stralcio del verbale n. 9 del Consiglio di istituto del 18 dicembre 2023 contenente la delibera di approvazione del PTOF.*

Relativamente al verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 ci si riserva l'invio successivamente all'approvazione (...).”

1.6 Dalla disamina della documentazione finalmente ostesa (ancorché anche in quest'occasione solo parzialmente) emerge che anche il Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 nella parte in cui delibera l'approvazione del testo del verbale della seduta del 22 novembre 2023 (Delibera n. 70 del 18 dicembre 2023) nonché nella parte in cui delibera l'adozione del PTOF per l'a.s.2023/24 (Delibera n. 71 del 18 dicembre 2023), è costellata di vizi anche di natura procedurale che devono essere impugnati sia perché si pongono quale ultimo anello di una catena procedimentale errata (così come già evidenziata) sia perché sono loro stessi censurabili per vizi propri sia in punto violazione di legge che per eccesso di potere. Si impugna, altresì, il verbale del Collegio dei Docenti del 5/12/2023 che, ancorché ancora inspiegabilmente non osteso, è richiamato nella Deliberazione n. 71 del Consiglio di Istituto qui gravata.

Tali ulteriori atti, connessi con quelli già impugnati in principalità, dimostrano l'illegittimità dell'intero agire amministrativo espresso in merito dall'Istituto resistente e come tali vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 97 Costituzione; artt. 3 Legge n. 241/1990 e ss.mm.; art. 10 DPR 297/1994; ECCESSO DI POTERE (irragionevolezza, carenza di istruttoria, indeterminatezza, violazione del principio del legittimo affidamento)

Anche la Deliberazione n. 71/2023 in contestazione qui gravata con il presente ricorso per motivi aggiunti è priva della benché minima motivazione, in palese violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990.

Non vi è, all'interno della stessa, alcuno spunto da cui possano comprendersi le ragioni che hanno condotto l'Istituto ad assumere, come peraltro nella Deliberazione n. 66/2023 gravata con il ricorso principale, la decisione di modificare l'orario settimanale scolastico.

La lettura, poi, del logorroico verbale del Consiglio di Istituto (pagg. 3-6 relative alla settimana corta) qui impugnato attesta una discussione confusa, non regolata e non finalizzata che, ancora una volta, non fornisce un quadro di motivazioni razionali per la successiva delibera di approvazione n. 71, essa stessa, a sua volta, del tutto priva di motivazione, come già detto.

In più, vi è da dire che – e ciò a dimostrazione della confusione che ha governato questa certamente disordinata pagina dell'agire amministrativo – viene operato riferimento all'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti dell'11 settembre 2023.

E tuttavia, come già rilevato nel ricorso principale, il Dirigente scolastico, proprio con tale atto (cfr., doc. 10) ha sì proposto al Collegio dei docenti la "Revisione del Piano triennale dell'offerta formativa - triennio 2022/25" ma in tale Atto (così come in quello emanato in data 9 settembre 2022 - cfr., prot. n. 2604/U, doc. 8) non vi è il benché minimo accenno e/o indicazione, quale obiettivo, di riformare e/o

riformulare l'orario delle lezioni e ciò nonostante all'interno di tale Atto di indirizzo vi sia una sezione specificamente dedicata allo "Assetto organizzativo" dell'Istituto, Quanto poi al verbale - ancora inspiegabilmente non pervenuto - del collegio docenti del 5 dicembre 2023, che pure viene indicato prima della deliberazione qui gravata, (e che viene anch'esso impugnato per tutorismo pur non conoscendone il contenuto) va detto che, in materie attinenti gli indirizzi generali della scuola e la sua organizzazione, il TU prevede la regola aurea della proposta del collegio (art. 7. c. 2, lett. b) e della successiva delibera del consiglio (art. 10, c. 3 *"Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante ..."*).

Quindi, nel caso che qui ci occupa, il Consiglio di Istituto – in ragione di quel "VISTO" – ha accolto e ratificato - con la delibera n. 71 – quanto era stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 5 dicembre 2023.

Non vi è, tuttavia, alcuna motivazione in merito a tale ratifica che tale appare: una mera presa d'atto di quanto già deciso in altre sedi in palese ed aperta violazione delle prerogative che per legge spettano al Consiglio di Istituto.

Ed a maggior conferma di tale completa confusione, il Consiglio di Istituto non si è nemmeno preoccupato di richiamare, a sostegno motivazionale della delibera assunta, la propria precedente Deliberazione (la n. 66 del 2023 già impugnata con il ricorso principale) con la quale appunto si stabiliva di modificare l'orario scolastico. Non è dato, pertanto, comprendere le motivazioni in forza delle quali il Consiglio di Istituto è pervenuto ad assumere la scelta effettuata, a conferma della completa obliterazione dell'autonomia di giudizio del Consiglio di Istituto.

Ciò come già detto non stupisce in quanto, come già evidenziato, il Consiglio di Istituto appare di fatto e di diritto relegato, anche in ragione della ricostruzione fattuale svolta nella narrativa del ricorso principale, a ratificare decisioni assunte altrove.

Per tale precipua ragione la Deliberazione 71/2023 gravata merita di essere annullata. In essa, infatti, mancano completamente una valutazione ed una adeguata istruttoria

sull'effettivo impatto della settimana corta su tutti i soggetti interessati e, in particolare, sull'incidenza del cambio di struttura delle lezioni sugli alunni e sulla gestione del tempo pomeridiano, sull'incidenza dell'aumento del numero di lezioni giornaliere e sull'effettivo apprendimento degli studenti.

Da qui l'evidente sviamento di potere in presenza di scelte irragionevoli ed incomprensibili per gli alunni che si sono iscritti sulla base di un PTOF rimasto nei fatti completamente alterato e tale da concretare la lesione del legittimo affidamento delle famiglie, posto che l'orario costituisce una componente essenziale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica tale da orientare la scelta della stessa, di talché è illegittimo il mutamento di orario deliberato in epoca solo successiva alla comunicazione alle famiglie che prevedeva la "settimana lunga", con ciò, appunto, violando il principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati alla scelta dell'Istituto anche in base all'orario vigente (si vedano le pagine 8 e 56 del PTOF triennio 2022-2025, ns. doc. 2).

Anche il provvedimento oggi impugnato non fornisce alcuna adeguata motivazione in ordine alla tutela (violata) di questo affidamento e merita di essere annullato.

._._._.

II. ISTANZE ISTRUTTORIE

Alla luce di quanto evidenziato e prodotto, nella presente sede si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., parte resistente depositi tutti i provvedimenti ed i correlati documenti in base ai quali gli atti impugnati sono stati emanati.

Si chiede, inoltre, di disporsi l'esibizione e produzione della copia integrale del Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 e del verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, oggetto dell'istanza di accesso del 22/12/2023 (cfr., doc. 6) oltre che del sollecito inviata in data 21/02/2024 (doc. 19), ad oggi inspiegabilmente ancora non osteso.

._._._.

III. ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Circa la sussistenza del *fumus bonis iuris* nel caso di specie si è ampiamente

argomentato nell'articolato del presente ricorso per motivi aggiunti.

In ordine al requisito del *periculum in mora*, si ritiene che la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio conseguente all'assunzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto impugnate siano *in re ipsa*, ovverosia nel fatto di avviare con il nuovo anno scolastico una nuova e diversa articolazione dell'orario delle lezioni.

Per tali ragioni si chiede la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati stante il pregiudizio immediato arrecato ai ricorrenti.

In merito ci si permette di evidenziare come la questione debba essere valutata anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi - privato e pubblico - in conflitto: da un lato la concessione dell'invocata tutela cautelare non recherebbe alcun tipo di pregiudizio alla parte resistente atteso che semplicemente verrebbe ristabilito l'equilibrio e la tutela del legittimo affidamento violato da una azione amministrativa chiaramente contraria ad una serie di norme di legge.

Si ritiene, dunque, che nel caso di specie vi siano tutti i presupposti per assegnare prevalenza all'interesse dei ricorrenti e disporre la sospensione del provvedimento gravato con ogni conseguenza ed ogni miglior formula, anche per il tramite di una sollecita fissazione del merito.

_o_o_o_

IV. ISTANZA DI NOTIFICAZIONE e/o PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Anche il presente ricorso per motivi aggiunti viene notificato, ai sensi dell'art. 41 comma 2, c.p.a. ad un controinteressato individuato fra i genitori degli alunni frequentanti il plesso di Paina.

Ove occorra e ove ritenuto rilevante ed opportuno, si chiede a Codesto Ill.mo Collegio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami.

Al riguardo si chiede che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto

<https://icdonberettagiussano.edu.it/>

dell'Ordinanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami e del ricorso per motivi aggiunti, secondo le modalità che verranno indicate dall'Ill.mo Giudicante.

-o_o_o-

Per tutte le suesposte ragioni, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, disattesa e rigettata ogni diversa richiesta, eccezione e deduzione,

IN VIA CAUTELARE: sospendere l'efficacia e l'esecutività

- del Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 nella parte in cui delibera l'approvazione del testo del verbale della seduta del 22 novembre 2023 (Delibera n. 70 del 18 dicembre 2023) nonché nella parte in cui delibera l'adozione del PTOF per l'a.s.2023/24 (Delibera n. 71 del 18 dicembre 2023), documentazione acquisita in data 22/02/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e successiva comunicazione di sollecito in data 21/02/2024;

- del Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, di contenuto ad oggi ancora non noto, nonostante l'istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e le successive comunicazioni trasmesse dall'Istituto in data 17/01/2024 con nota Prot. 000212/U e in data 22/02/2024 con nota Prot. 000800U del 22/02/2024 oltre che la comunicazione di sollecito in data 21/02/2024;

IN VIA ISTRUTTORIA: disporre ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., (i) che parte resistente depositi tutti i provvedimenti ed i correlati documenti in base ai quali gli atti impugnati sono stati emanati; (ii) l'esibizione, ostensione e produzione della copia integrale del verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023 e del Verbale del Consiglio di Istituto del 18/12/2023 oggetto dell'istanza di accesso del 22/12/2023 e della comunicazione di sollecito del 21/02/2024.

NEL MERITO: accogliere il ricorso per motivi aggiunti e le domande tutte proposte dai ricorrenti e, per l'effetto, dichiarare l'annullamento

- del Verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 nella parte in cui

delibera l'approvazione del testo del verbale della seduta del 22 novembre 2023 (Delibera n. 70 del 18 dicembre 2023) nonché nella parte in cui delibera l'adozione del PTOF per l'a.s.2023/24, documentazione acquisita in data 22/02/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e successiva comunicazione di sollecito in data 21/02/2024;

- del Verbale del Collegio dei Docenti del 05/12/2023, di contenuto ad oggi ancora non noto, nonostante l'istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e le successive comunicazioni trasmesse dall'Istituto in data 17/01/2024 con nota Prot. 000212/U e in data 22/02/2024 con nota Prot. 000800U del 22/02/2024 oltre che la comunicazione di sollecito in data 21/02/2024.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Si producono in copia, per come citati nella narrativa del presente ricorso per motivi aggiunti, i seguenti:

DOCUMENTI:

18) verbale n. 9 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023 acquisito in data 22/02/2024 a seguito di istanza di accesso agli atti del 22/12/2023 e successiva comunicazione di sollecito in data 21/02/2024;

19) comunicazione di sollecito in data 21/02/2024 trasmessa a mezzo pec.

._._._.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto ai fini del presente giudizio ammonta ad € 650,00.

._._._.

Milano, 27 febbraio 2024

Avv. Francesco Ferrari